



COMUNE DI MODIGLIANA
PROVINCIA DI FORLÌ CESENA

ORDINANZA SINDACALE N° 17 DEL 05/05/2020

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI TRA I COMUNI DI BRISIGHELLA, FAENZA E MODIGLIANA.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 30/04/2020 n. 74 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19"; con riferimento al punto 10 del dispositivo, che consente ai comuni confinanti tra province diverse di determinare reciprocamente al possibilità dello spostamento dei residenti, per ragioni di necessità, come definite dall'art. 1, lett. A, del D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

CONSIDERATO che la predetta Ordinanza regionale consente tutti gli spostamenti come definiti dall'art. 1 lett. a) del DPCM 26.04.2020, ossia motivati da: comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, situazioni di necessità (ivi compreso l'incontro di congiunti) e che gli spostamenti fuori regione sono consentiti solo per motivi di salute o comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza, mentre gli spostamenti per "situazioni di necessità" sono consentiti solo in ambito provinciale, fermo restando che gli spostamenti per incontrare congiunti sono consentiti in tutto l'ambito regionale (Punto 11 dell'Ordinanza regionale);

CONSIDERATO che, l'evolversi dell'emergenza sanitaria nazionale legata al diffondersi del contagio da COVID-19, presenta un netto calo della diffusione, anche sul territorio comunale, tale da indurre alla previsione di un allentamento delle misure di contenimento del contagio, con particolare riferimento agli spostamenti dei cittadini all'interno di comuni confinanti, seppur appartenenti a province diverse;

CONSIDERATO che il territorio del comune di Modigliana, facente parte della provincia di Forlì-Cesena, è confinante con i territori dei comuni di Faenza e di

Brisighella, appartenenti entrambi alla provincia di Ravenna; sono ubicati lungo la vallata del torrente Marzeno, percorsa da un unico asse viario principale, che confluisce direttamente nel territorio del comune di Faenza, dopo avere attraversato il territorio del comune di Brisighella;

RITENUTO che tale circostanza determini inevitabilmente una sorta di interdipendenza tra i residenti dei territori comunali confinanti, sia per quanto riguarda i legami affettivi e di parentela; sia per quanto riguarda i rapporti lavorativi, o relativamente all'esigenza di fare fronte a situazioni di necessità;

VISTO il contenuto dell'Accordo intervenuto in data 05.05.2020 tra i sindaci dei comuni di Faenza, Brisighella e Modigliana, avente ad oggetto la possibilità di spostamento, motivati da situazioni di necessità, tra territori comunali confinanti, ancorché appartenenti a province diverse, come sopra meglio esplicitato;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DISPONE

sulla base dell'Accordo di cui in premessa, a far data dal 06.05.2020 e per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica, da covid-19 disposta dagli Organi competenti, di **consentire gli spostamenti - motivati da situazioni di necessità** - tra i territori dei Comuni di Brisighella (RA), Faenza (RA) e il territorio del Comune di Modigliana (FC), nel rispetto delle disposizioni impartite dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 e dall'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 30/04/2020 n. 74. In particolare, le situazioni di necessità riconosciute sono:

- **l'acquisto di beni o servizi di prima necessità di cui all'All. 1 al citato dpcm;**
- **l'accesso a servizi territoriali, scolastici, sanitari, professionali;**
- **esigenze manutentive di seconde case;**
- **coltivazione di appezzamenti agricoli.**

I predetti spostamenti sono consentiti in forma individuale e con rientro in giornata. Resta fermo il divieto di svolgere attività motoria o sportiva fuori dell'ambito provinciale (Punto 8 della richiamata Ordinanza regionale).

AVVERTE

è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; è altresì fatto obbligo del rispetto della distanza interpersonale;

è obbligatorio l'uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro;

le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all'articolo 13 della Legge n. 689/1981;

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet dell'ente;

di incaricare tutti gli organi di polizia della vigilanza sull'esecuzione delle presenti disposizioni;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- *Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna e Forlì-Cesena;*
- *Corpo Polizia Municipale dell'Unione della Romagna Faentina;*
- *Corpo Polizia Municipale dell'Unione della Romagna Forlivese;*
- *Compagnia Carabinieri di Faenza;*
- *Compagnia Carabinieri di Forlì-Cesena;*
- *Compagnia Carabinieri di Modigliana;*
- *Commissariato P.S. di Faenza;*
- *Commissariato P.S. di Forlì;*
- *Corpo Forestale dello Stato – Comando Prov.le di Forlì-Cesena;*

Dalla Residenza Municipale, li 05/05/2020

IL SINDACO
(Giancarlo Jader Dardi)